COMMISSIONE III

DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO AFFARI DI GIUSTIZIA

LXXX.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 23 GENNAIO 1958

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **TOSATO**

INDICE

PAG.

Proposta di legge (*Discussione e rinvio*):

MACRELLI ed altri: Norme relative alle autenticazioni delle dichiarazioni e dei motivi di impugnazione in materia processuale penale (2902) 753

PRESIDENTE 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 761, 762

MURDACA, *Relatore* . . . 754, 756, 757, 758

TESAURO 754, 755, 756, 758, 761, 762

CAPALOZZA 755, 759

PETRILLI 755

BERLINGUER 755, 756, 757, 760, 761, 762

CAVALLARI VINCENZO 756, 757, 760

BREGANZE 758

FACCHIN 758

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 759, 760

LOPARDI 759, 760

AMADEI 760, 761, 762

La seduta comincia alle 17,45.

BERLINGUER, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Macrelli ed altri: Norme relative alle autenticazioni delle dichiarazioni e dei motivi di impugnazione in materia processuale penale. (2902).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Macrelli, Formichella e Villelli « Norme relative alle autenticazioni delle dichiarazioni e dei motivi di impugnazione in materia processuale penale » (2902).

Come gli onorevoli componenti della Commissione ricorderanno, la discussione della proposta di legge sottoposta al nostro esame è iniziata nella seduta del 16 gennaio, seduta che si chiuse con l'impegno da parte dell'onorevole Relatore di presentare alcuni emendamenti. Senonché, l'onorevole Murdaca, costretto nel frattempo ad assentarsi da Roma, non ha avuto la possibilità di presentarli prima di oggi alla segreteria della Commissione. Questi emendamenti si compendiano in due articoli. Ne do lettura:

Modificazioni al Codice di procedura penale ed alle norme di attuazione, transitorie e di coordinamento emanate con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 agosto 1955, n. 666.

ART. 1.

L'articolo 198 del Codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

Art. 198. – Salvi i casi espressamente eccettuati dalla legge, la dichiarazione d'impugnazione è ricevuta dal cancelliere del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

Il pubblico ministero può proporre l'impugnazione con dichiarazione scritta da trasmettersi col mezzo della posta o del telegrafo al cancelliere predetto, il quale, dopo avervi apposto l'indicazione del giorno in cui la riceve e la propria sottoscrizione, la unisce agli atti del procedimento.

L'impugnazione può essere proposta dalle parti private facendo la dichiarazione davanti al Cancelliere della Pretura del mandamento nel quale hanno la propria residenza, e dal difensore davanti al cancelliere della Pretura del mandamento nel quale ha lo studio.

Le parti private quando hanno diritto alla notificazione del provvedimento possono, dopo avvenuta la notificazione, fare la dichiarazione anche davanti al cancelliere del pretore del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti ad un agente consolare all'estero, nella forma e nei termini stabiliti in questo caso.

L'ufficiale che riceve l'atto lo trasmette immediatamente al cancelliere del giudice che emise il provvedimento impugnato, dopo avervi apposto l'indicazione del giorno in cui lo riceve e la propria sottoscrizione

ART. 2.

L'articolo 201 del Codice di procedura penale è sostituito dal seguente

Art. 201. – I motivi di impugnazione possono essere enunciati nello stesso atto della dichiarazione; altrimenti devono presentarsi per iscritto, con atto sottoscritto da chi propose l'impugnazione, o dal difensore, nel termine di giorni venti a decorrere da quello in cui venne eseguita la comunicazione o la notificazione preveduta dal secondo capoverso dell'articolo 151.

Quando ai sensi del secondo capoverso dell'articolo 151 la notificazione deve essere fatta all'imputato e al suo difensore, il termine decorre dall'ultima delle notificazioni.

Nello stesso termine il difensore può esaminare nella cancelleria gli atti e i documenti del procedimento ed ivi estrarne copia.

Il pubblico ministero può trasmettere i motivi col mezzo della posta al cancelliere del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

I motivi dell'impugnazione possono essere presentati dalle parti private davanti al cancelliere della pretura del mandamento nel quale hanno la propria residenza e dal difensore davanti al cancelliere della pretura del mandamento nel quale ha lo studio.

Prego l'onorevole Murdaca di voler illustrare le modifiche proposte.

MURDACA, *Relatore*. Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, la volta scorsa, in sede di discussione generale sulla proposta di legge, è stata sottolineata da più parti la necessità di predisporre talune modifiche alle norme sulle autenticazioni. Mentre per quanto riguarda il passato, si deve accettare il principio suggerito dalla proposta di legge in esame, per l'avvenire è necessario predisporre una nuova regolamentazione della materia. A questo tendono gli articoli da me presentati e di cui ha testè dato lettura l'onorevole Presidente.

I motivi che inducono a questa nuova formulazione in materia di regolamentazione delle autenticazioni relative alle dichiarazioni e ai motivi di impugnazione sono già stati esaurientemente illustrati la volta scorsa, quando, appunto, se ne è palesata la necessità.

TESAURO. Debbo subito rilevare che, praticamente, ci sarebbe invece di una modifica, una marcia indietro non vi sarebbe, cioè, la possibilità che le parti e il difensore proponessero impugnazione con dichiarazione scritta a mezzo posta. Non sono d'accordo su questa impostazione !

PRESIDENTE. Pregherei gli onorevoli colleghi di consentire un'ordinata discussione, per informare dettagliatamente la Commissione sugli emendamenti presentati dall'onorevole Relatore

MURDACA, *Relatore*. Potremmo approfondire questo punto della discussione.

Com'è noto la proposta di legge si compone sostanzialmente di due principî fondamentali, uno che concerne la regolamentazione per il futuro, l'altro la sanatoria per il passato.

Ora, la volta scorsa si è molto discusso per quanto riguarda il futuro e la Commissione mi ha dato mandato di stilare gli emendamenti secondo questo criterio basilare. abolizione dell'invio a mezzo posta e telegrafo e adozione, per contro, del principio della presentazione della dichiarazione d'impugna-

zione davanti al cancelliere della pretura del mandamento nel luogo dove le parti hanno la loro residenza o il difensore ha domicilio. Il che, d'altra parte, facilita molto la presentazione, per tutte le ragioni che sarebbe oggi superfluo ripetere qui e che sono del resto già registrate nel resoconto della seduta precedente. Abbiamo, infatti, ritenuto che il sistema della trasmissione a mezzo posta o telegrafo avrebbe comportato difficoltà e che, invece, sarebbero superate con questo nuovo sistema.

TESAURO. Sottopongo all'attenzione del collega Murdaca, che indubbiamente ha molta esperienza in materia, specie per quanto si riferisce ai paesi montani della sua zona, che noi quando abbiamo redatto la legge di cui ora si chiede la modifica, tenemmo appunto presente la particolare situazione dei paesi sperduti nei monti, dove non era possibile fare la dichiarazione davanti al cancelliere e dicemmo che bisognava tenerne conto.

E vogliamo noi, oggi, che abbiamo portato sia pure faticosamente la nostra legislazione al livello di quella degli altri paesi più civili, consacrare norme in senso di regresso?

PRESIDENTE. Risulta comunque dal verbale della seduta precedente che, mentre la proposta Macrelli tendeva solo alla modifica delle norme relative alla autenticazione, invece, la proposta formulata dall'onorevole Murdaca è innovativa, nel senso che si abolisce la trasmissione per mezzo della posta o del telegrafo, per la dichiarazione, e si segue un'altra via: il deposito nella cancelleria del luogo ove si trova la pretura o il tribunale in cui si trova il difensore. Quindi è una regolamentazione del tutto diversa. Noi dobbiamo quindi, ora, vedere quello che intendiamo fare. Se cioè vogliamo mantenere la possibilità dell'impugnazione e del deposito dei motivi di impugnazione a mezzo posta, con determinate garanzie, oppure abolire questa parte del Codice di procedura penale e seguire l'altro sistema, ovvero ancora seguire l'una e l'altra vie, integrando il sistema previsto nel Codice con queste due proposte e aggiungendo sempre, per quanto concerne il passato, una certa sanatoria in rapporto ai casi di inammissibilità che si sarebbero verificati.

MURDACA, *Relatore*. La volta scorsa l'onorevole Presidente non era presente, altrimenti avrebbe potuto ascoltare le varie voci che insistevano nel sostenere la tesi da me delineata e in base alla quale ho formulato gli emendamenti.

CAPALOZZA. Io ero presente e quindi, se l'onorevole Presidente me lo consente, vorrei dire quello che ho potuto capire in quella discussione. Certamente, per quanto la discussione sia stata su questo punto assai ampia essa non di meno è stata alquanto disordinata perché avevano parecchie cose da esaminare. Alla fine della discussione avevamo approvato, in linea di massima, questo duplice principio: in primo luogo la sanatoria per le decadenze precedenti, per le dichiarazioni di inammissibilità precedente secondariamente, un miglioramento delle disciplina in materia di dichiarazioni di impugnative, e di deposito dei motivi, quale era stata accolta nella novella di cui alla legge del 18 giugno 1955, n. 517.

Ora, qui sorge una specie di contrasto interpretativo, almeno tra me e l'onorevole Relatore. L'onorevole Murdaca, infatti, ritiene che si sia voluto sostituire al nuovo sistema da noi l'altra volta predisposto, quello del deposito diretto da parte degli interessati o da parte dell'avvocato, alla cancelleria. Questa è la tesi dell'onorevole Murdaca. La mia tesi, invece, o quanto meno il mio intendimento votando quel principio era un altro: aggiungere alla disciplina del 1955 il nuovo sistema. Perché altrimenti, infatti, da una parte si migliorerebbe, ma dall'altro si peggiorerebbe la cosa. Principalmente si peggiorerebbe nei casi che sono stati prospettati poc'anzi dall'onorevole Tesauro.

MURDACA. Io devo chiarire la mia posizione. La volta scorsa io ebbi questo preciso mandato: stilare, redigere taluni emendamenti stabilendo con essi che la dichiarazione ed i motivi si dovessero presentare nella cancelleria della pretura.

PRESIDENTE. Oggi, però, noi ci troviamo di fronte ad emendamenti i quali riguardano una nuova sistemazione. Per contro, mi sembra poter dedurre, da queste prime battute della nostra discussione, che si sia tutti d'accordo nell'integrare l'attuale sistema con un altro, quello del deposito e, per di più nel formulare una norma, che, secondo l'onorevole Relatore, sarebbe quella proposta dall'onorevole Macrelli. di sanatoria

PETRILLI. A proposito della sanatoria, ricordo che il Presidente Tosato, che presiedeva quella seduta, era molto perplesso quanto ai casi che sono ricoperti da provvedimenti definitivi. In altre parole la sanatoria come retroattività non è cosa che preoccupi, ma la sanatoria che oltre alla retroattività comporti che si provveda contro provvedimenti irrevocabili è cosa che impressionava molti.

BERLINGUER. Sarebbe utile, per l'ordine dei lavori e per chiarire le posizioni ed arri-

vare ad una conclusione, che si discutesse prima un problema e poi l'altro.

PRESIDENTE. Se siamo d'accordo su questa procedura di lavoro apro senz'altro la discussione sugli emendamenti dell'onorevole Murdaca.

TESAURO. Se Lei è d'accordo, onorevole Presidente, poiché mi sembra di poter arguire che la maggioranza della Commissione si orienti nel senso di mantener fermo il vecchio testo, più l'aggiunta dell'altro proposto, potremmo considerare risolta la questione.

PRESIDENTE. Onorevole Tesauro, vorrei, tuttavia, che tutti gli onorevoli deputati presenti approfondissero esaurientemente la questione.

MURDACA, *Relatore*. Onorevole Presidente, per svolgere una relazione su questi emendamenti che ho presentato io devo ritarmi un poco alla seduta precedente, sia pure brevemente, e dire che in questa seduta mi era stato dato quel mandato specifico cui mi riferivo prima. Dissi allora che sarebbe stata cosa agevole modificare questo nuovo principio della presentazione al cancelliere della pretura del mandamento nel quale ha lo studio o la sua residenza il difensore, abolendo uno dei comma dell'articolo 198 e un altro dell'articolo 201. Il primo riguarda la dichiarazione d'impugnazione. L'articolo 198, tuttavia, non verrebbe in alcun modo modificato al primo punto concernente il principio « salvi i casi espressamente indicati dalla legge » che non viene toccato. Nessuna modifica è prevista al riguardo perché si tratta di un principio generale stabilito dal Codice di procedura penale.

Dove avviene la prima modifica è al primo capoverso che dice. « La parte e i difensori... (intendendosi il pubblico ministero come « parte » oltre alle parti private e il difensore), mentre noi dobbiamo dare al pubblico ministero la possibilità di mantenere salva la facoltà di usare la posta e il telegrafo, come già prima del 1955. E pertanto io ho proposto di sostituire a questo capoverso: « Il pubblico ministero può proporre l'impugnazione con dichiarazione scritta da trasmettersi col mezzo della posta. . » (Non più con « raccomandata », perché va trasmessa tramite gli uffici giudiziari. Del resto la trasmissione da parte del pubblico ministero è sempre avvenuta così, a mezzo ufficio postale o telegrafico)... « o del telegrafo al cancelliere predetto, il quale... » E, qui, si ripete la vecchia norma del Codice di procedura.

Il terzo capoverso dell'articolo 198 viene anch'esso modificato e, per dare una dizione più idonea, io ho pensato di invertire il soggetto dicendo. « La impugnazione può essere proposta dalle parti private facendo la dichiarazione davanti al cancelliere della pretura del mandamento nel quale hanno la propria residenza, e dal difensore davanti al cancelliere della pretura del mandamento nel quale ha lo studio ». Dunque, possono proporre impugnazione le parti private nel mandamento nel quale hanno la residenza, e il difensore nel mandamento nel quale ha lo studio.

E, si è arrivati a questa affermazione di principio in quanto abbiamo ritenuto di uniformarci al criterio che era stato stabilito per le impugnazioni a seguito di provvedimenti che debbono essere notificati. Questa parte l'ho dovuta lasciare salva e quindi ripetere: « Le parti quando hanno il diritto alla notificazione del provvedimento possono, dopo avvenuta la notificazione, fare la dichiarazione anche davanti al cancelliere del pretore del luogo in cui si trovano... (quindi quando il provvedimento è notificato resta la forma prevista dal Codice di procedura e anche dalle modificazioni apportate dalla legge del 1955) ...se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti ad un agente consolare all'estero, nella forma e nei termini stabiliti in questo caso ». E, questo, per quelli che si trovino all'estero. Infine « L'ufficiale che riceve l'atto (l'ho voluto ripetere perché non c'è nell'articolo) lo trasmette immediatamente al cancelliere del giudice che emise il provvedimento impugnato, dopo avervi apposto l'indicazione del giorno in cui lo riceve e la propria sottoscrizione »

Per brevità, onorevole Presidente, aggiungo soltanto che questi principî si ripetono per quanto riguarda la presentazione dei motivi, tali e quali. Del resto, se gli onorevoli colleghi scorrono l'articolo 198 e l'articolo 201 si rendono subito conto che non fa che cambiare il soggetto: nell'articolo 198 soggetto è la dichiarazione di impugnazione, nell'articolo 201 il soggetto è costituito, invece, dei motivi della impugnazione.

Questa, quindi, l'unica novità che viene introdotta con questi emendamenti. E non avrei altro da aggiungere.

CAVALLARI VINCENZO. Se siamo d'accordo nel considerare questo sistema come aggiuntivo e non alternativo bisogna modificare e rielaborare la forma delle proposte.

BERLINGUER. Ma vediamo prima la sostanza.

CAVALLARI VINCENZO. Inoltre io non ho ben compreso perché nel testo proposto

dall'onorevole Murdaca si modifichi la dizione del terzo comma dell'attuale articolo 198, per cui le parti private che hanno diritto alla notificazione possono presentare la dichiarazione anche davanti al cancelliere del pretore del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, mentre, invece, per il deposito, questo deve avvenire davanti al cancelliere del pretore del luogo in cui esse hanno la loro residenza. Non vedo perché si debba peggiorare nel secondo caso il loro diritto.

MURDACA, *Relatore*. No, è migliorato.

CAVALLARI VINCENZO. Visto che si riconosce loro questo diritto perché dobbiamo porle in difficoltà maggiori per i motivi? Si faccia l'ipotesi, per esempio, del contumace!

MURDACA, *Relatore*. Può andare avanti al pretore in cui si trova la notifica. Quello che non è stato contumace deve andare davanti al cancelliere della pretura del luogo in cui si trova, oppure davanti al cancelliere della pretura del luogo in cui ha la residenza. Questo per non dargli la facoltà di presentarsi davanti a qualsiasi cancelleria di pretura della Repubblica. Il contumace deve andare davanti al cancelliere del giudice dove si trova la notifica.

CAVALLARI VINCENZO. Faccio un esempio pratico. Io sono contumace in un giudizio a Roma, mi trovo a Torino e la mia residenza è a Ferrara. Se non fossi contumace potrei fare la dichiarazione davanti a quella cancelleria, del luogo cioè in cui mi trovo in quel momento. Secondo il trattamento previsto dall'onorevole Murdaca, io, invece, devo andare a Ferrara, mio luogo di residenza, e presentarla.

MURDACA, *Relatore*. No, può fare la dichiarazione sia a Roma sia a Ferrara! È sempre stato così, del resto. Anche nel vecchio sistema il contumace aveva due possibilità: presentarsi davanti al giudice del provvedimento o nel proprio luogo di residenza.

CAVALLARI VINCENZO. Ma, perché non diamo a tutti la possibilità di farla nel luogo in cui si trovano?

PRESIDENTE. Pregherei gli onorevoli colleghi di permettere un ordinato svolgimento della discussione.

BERLINGUER. Vorrei fare qualche osservazione. La norma relativa alla ricezione della dichiarazione è in vigore dal 1931 e non ha mai dato luogo a inconvenienti; noi non l'abbiamo neppure modificata, infatti, nel 1955. Ora occorre, di fronte all'innovazione proposta dall'onorevole Murdaca, che si tengano presenti due cose. La prima è questa: il concetto di residenza. In sostanza, mi sembra sia questo il principio che ci spinge: agevolare le parti e il difensore e, io aggiungo, anche evitare interpretazioni che possano, invece, ostacolare questo diritto delle parti alla impugnativa e dei difensori a presentare i motivi di impugnazione. Se domani dovesse essere considerato nella sua interpretazione più rigorosa il concetto di residenza, non so dove finiremmo. Io, ad esempio, sono residente a Roma ma, figuro iscritto nell'Albo professionale di Sassari. Ci sono un'infinità di cittadini che non abitano dove hanno la residenza, intesa quest'ultima come iscrizione alla anagrafe. Perché quindi dobbiamo peggiorare la norma?

Per quanto riguarda i motivi, poi, la situazione diventa ancor più delicata perché in sostanza bisognerà vedere se debba prevalere il concetto del luogo in cui si trova lo studio del difensore ovvero quello del luogo della sua residenza. Se, per avventura, si tratta di un parlamentare, il fatto che egli dichiari il proprio domicilio nella capitale nel periodo in cui svolge questa attività, il tempo in cui spera di ricevere il dispositivo deve essere il tempo dei lavori parlamentari. Insomma, nel caso, la garanzia è maggiore perché è probabile che il cancelliere di qualsiasi pretura lo conosca.

Quindi io penso che si debba mantenere ferma la vecchia norma dell'invio dei motivi per posta, modificandola però, anche per armonizzarla con la sanatoria, con l'escludere quella esigenza di un'autenticazione della firma per cui la firma stessa deve avvenire in presenza di pubblico ufficiale. Ma, per quanto riguarda la facoltà di presentare la impugnazione e i motivi ad una pretura, io credo, però, si debba lasciare la vecchia formula.

CAPALOZZA. Sono perfettamente d'accordo con l'onorevole Berlinguer sicché non ripeterò qui quanto egli ha testé detto. Devo soltanto aggiungere queste brevissime considerazioni. La prima considerazione è che il concetto di residenza è un concetto, anche dal punto di vista giuridico, estremamente fluido. Pertanto, affrontarlo significherebbe aprire il campo ad un'infinità di discussioni e contestazioni, senza contare le difficoltà di ordine pratico, cui ha fatto ora riferimento l'onorevole Berlinguer, e che possono riguardare anche i parlamentari i quali possono essere residenti a Roma, avere lo studio professionale in altra città e la propria residenza in un altra ancora, anche se poi di fatto nella maggior parte dell'anno, in cui è aperto il Parlamento, risiedono a Roma. La seconda considerazione è che il concetto della presen-

tazione della dichiarazione o dei motivi nel luogo in cui l'interessato si trova è un concetto già accolto, come in sostanza rilevava poco fa l'onorevole collega Cavallari, nel nostro diritto. Ma esso è accolto anche nel Codice penale. Non si comprende quindi perché si dovrebbe inserire ora un criterio del tutto nuovo nel nostro ordinamento processuale, vale a dire il criterio della residenza. È questo un criterio che il Codice non ha mai accolto appunto per quei motivi di carattere essenzialmente pratico, ma anche giuridico, cui si accennava poc'anzi. Finora la dichiazione poteva avvenire secondo i consigli e le disposizioni della legge o dinanzi al giudice che ha messo il provvedimento o nel luogo in cui l'interessato si trova. Mi pare pertanto che noi si debba mantenere questa direttiva della legge. Dobbiamo quindi consentire che i motivi siano presentati al giudice *a quo* anche in quella forma stabilita dalla legge del 18 giugno 1955, con le modificazioni, quanto alla autentica, che si vogliono apportare con la proposta Macrelli, e che, inoltre, i motivi possano essere presentati nel luogo in cui l'interessato si trova.

TESAURO. Credo che si sia giunti in porto perché tutto concordiamo nella sostanza: se siamo d'accordo nel dire che è sufficiente la dichiarazione a mezzo posta e in qualunque luogo in cui uno si trovi, tutte le altre disquisizioni cadono.

PRESIDENTE. Posso trovarmi d'accordo con l'onorevole Tesauro, ma dobbiamo esaurire definitivamente la discussione con l'apporto del pensiero di tutti.

BREGANZE. Non riterrei opportuno abolire del tutto l'autentica della firma, come è proposto nel testo del deputato Macrelli.

MURDACA, *Relatore*. Vorrei a questo punto rilevare, onorevole presidente, che la discussione di oggi cambia completamente i termini della discussione dell'altra volta. Anche allora ricordo si prese in esame la modifica con la quale si sarebbe potuto abolire completamente l'autentica della firma delle parti e trovammo che questa abolizione totale non corrispondeva ai criteri di opportunità, cui poco fa accennava l'onorevole Breganze. Ecco perché scartammo questa ipotesi. E risulta dal resoconto che io formulai alcune proposte, chiedendo alla Commissione quale intendesse accogliere. La Commissione fu unanimemente d'accordo nell'accogliere quella per cui io ho ora presentato gli emendamenti. Comunque se si intendesse di andare oltre, devo precisare subito che io personalmente sono contrario alla presentazione dei motivi ovunque ci si trovi perché questo a mio parere darebbe troppa larghezza e si presterebbe d'altra parte a qualche sotterfugio, il che è intuitivo. Sarebbe d'altronde strano, onorevole Presidente, che io domani, trovandomi a Roma, assisto quivi un giudizio e poi mi reco in un piccolo paese d'Italia per presentare i motivi!

CAPALOZZA, Ma ci sono, ad esempio, gli autisti che viaggiano di continuo!

MURDACA, *Relatore*. Ma, il modo di accedere, come da me proposto, taglia la testa al toro! La volta scorsa almeno sembrava così. Dobbiamo soltanto, semmai, studiare il modo migliore. Nella precedente discussione ricordo che l'onorevole Berlinguer disse che è così trascurabilmente piccola la parte degli inconvenienti che vale la pena di agevolare il maggior vantaggio, abolendo l'autentica Perché, infatti, è molto meglio questo che non concedere la possibilità di presentarsi in una piccola pretura sperduta tra le montagne. Quando noi abbiamo introdotto il sistema delle trasmissioni a mezzo posta va da se che non c'è più bisogno di presentare i motivi ovunque ci si trovi si mandano con quel mezzo. Dobbiamo pertanto vedere insieme quale potrebbe essere il modo migliore per l'abolizione dell'autentica e basta.

FACCHIN. Devo da parte mia sottolineare che, per quanto riguarda la dichiarazione dell'impugnazione, ai sensi dell'articolo 198, sembra a me regolata in modo tale che si informa al principio della più ampia possibilità della scelta circa il modo. In sostanza, infatti, che cosa si dice? Che si può fare l'impugnazione sia presso il cancelliere del giudice che ha messo il provvedimento, sia a mezzo posta o telegrafo e sia, quando si è contumace, ove ci si trova. Vi è quindi la massima libertà di scelta. E, poiché il termine per l'impugnazione è breve – tre giorni soltanto – non possiamo pretendere che vi siano altre autenticazioni o altre formalità. È quindi giustificata la lettera, il telegramma per la dichiarazione, escluso ogni altro formalismo data la ristrettezza del termine.

Credo, quindi, che il regolamento attuale sia giustificato. Infatti in base ad esso non occorre sottoporre la dichiarazione a formalismi. E, in secondo luogo, ci si serve del mezzo più rapido.

Invece, per quanto riguarda i motivi, sono del parere che si debba lasciare la necessità dell'autentica. Prima di tutto perché ci sono venti giorni di tempo e quindi un periodo di tempo più che sufficiente perché il difensore o gli imputati possano provvedere in tempo utile ad incaricare chi deve provvedere a pre-

disporre questi motivi. E, in secondo luogo, io penso che sia di una certa importanza che vi sia, in questo documento, una certa garanzia che colui che vi ha apposto la propria firma sia proprio la persona indicata. E questo anche per evitare che vi siano a volte dei ripieghi. Magari che, all'ultimo momento, qualcuno che non è l'avvocato metta la firma e trasmetta il documento. Questo può avvenire. Non che sia un altro avvocato, un collega insomma, che alteri la firma di un altro collega, ma può verificarsi sempre il caso che lo stesso imputato si sostituisca all'avvocato.

Quindi io penso che l'obbligo dell'autenticazione debba essere mantenuto in quanto necessario. Possiamo tuttavia studiare il modo di rendere la cosa più semplice che sia possibile. Ma, ripeto, ritengo che rappresenti veramente una garanzia per la serietà anche dal punto di vista della procedura.

CAPALOZZA. Sono d'accordo con l'onorevole Facchin.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Vorrei fare una proposta, che è questa. Discutere modifiche al codice senza avere un testo definitivo sott'occhio non è molto semplice. Quindi, vorrei che il testo che si intende proporre venisse elaborato, distribuito e quindi discusso. Debbo dire che, nel merito, sono del tutto favorevole alle osservazioni testé formulate dall'onorevole Facchin. Prima di discutere, però, desidererei si potesse avere un testo contenente proposte largamente concordate da esaminare.

Non posso non sottolineare che quanto ha detto poc'anzi l'onorevole Capalozza è largamente vero. La volta scorsa si è svolta una discussione non dirò puramente formale, ma in un certo qual modo familiare, per così dire, come qualche volta succede, con l'aggravante tuttavia che si pensava soltanto di dare un certo mandato all'onorevole Relatore e non già di concludere e definire le questioni sorte e dibattute. Ma, se devo dire la verità, io personalmente più che parlato ho ascoltato e, onestamente penso che il pensiero prevalente fosse quello di trovare un sistema da aggiungere a quello già previsto ovvero di sostituirne un altro ad esso, alla fine della discussione svoltasi io non avrei potuto dirlo. Ricordo solo di aver pregato la Commissione di formulare un testo perché rimanevano aperti problemi giuridici molto delicati.

PRESIDENTE. Mi pare che a un punto d'intesa si sia comunque ora pervenuti. Vale a dire è chiarito che la Commissione in sostanza desidera mantenere il sistema del Codice, aggiungendo qualche cosa che è contenuto negli emendamenti dell'onorevole Murdaca e cioè la possibilità di presentare l'impugnazione ed i motivi nelle preture in cui uno si trova.

Per questo motivo, io proporrei senz'altro la nomina di un piccolo comitato – tre sole persone – perché rediga il testo definitivo e lo presenti entro breve termine, in modo che la Commissione ne prenda visione, lo esamini ed, eventualmente, l'approvi in una prossima seduta.

Circa il secondo punto, se cioè in rapporto all'articolo 5 delle norme di attuazione, si debba mantenere l'autenticazione, come previsto da questo articolo 5, ovvero in maniera diversa, su questo punto esiste, per contro, diversità di parere ed è opportuno quindi approfondire per un momento la cosa onde poter dare in proposito una precisa indicazione al comitato ristretto per la relativa formulazione.

Faccio presente alla Commissione che è stato presentato dall'onorevole Lopardi un emendamento che s'inquadra nel primo punto da noi trattato. È noto infatti che quando si trasmette per posta, la Cassazione ha ritenuto che l'accettazione è ammissibile soltanto quando l'ufficio è aperto al pubblico. La posta cioè funziona fino alle ore 14 per il pubblico, mentre funzionano per il disbrigo interno fino alle 18, nelle cancellerie.

Do lettura dell'emendamento presentato dal deputato Lopardi:

« L'articolo 181 del Codice di procedura penale è modificato nel modo seguente:

« Il termine per fare dichiarazioni, depositare documenti o compiere altri atti in un ufficio giudiziario si considera scaduto nel momento in cui secondo i regolamenti l'ufficio viene chiuso ».

Cioè si propone di sopprimere « al pubblico ».

Prego l'onorevole Lopardi di voler illustrare l'emendamento proposto.

LOPARDI. L'articolo 181 del Codice penale prescrive che i termini di presentazione si considerano scaduti nel momento in cui, secondo il regolamento in vigore l'ufficio viene chiuso al pubblico. La Cassazione aveva ritenuto, prima della novella del 1955, che qualora l'ufficio fosse aperto per ragioni di lavoro straordinario non fosse ammissibile la presentazione. E, su questo punto nulla vi sarebbe da dire. Ma, se l'ufficio stesso è aperto e l'orario non è quello del pubblico l'impugnativa non sarebbe valida. Ora, oggi, con l'innovazione del 1955 si arriva a questo: se una impugnativa si spedisce a mezzo posta

con lettera raccomandata-espresso nelle ore pomeriggio, detta impugnativa è ritenuta valida, se, invece, è presentata in cancelleria nel pomeriggio, durante l'orario di ufficio ma non di sportello, dove si accede come avvocati, la legge stabilisce, secondo l'intepretazione data dalla Cassazione, che l'impugnativa non è ammessa.

CAVALLARI VINCENZO. Ma questo è soltanto per evitare il verificarsi di favoritismi.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia.* Nelle cancellerie vige un orario per il pubblico e uno per il lavoro interno. Ora, dice l'onorevole Lopardi, se oggi si si presenta la documentazione nelle ore in cui l'ufficio non è aperto al pubblico ma è aperto per il lavoro interno dell'ufficio, io sarei del parere che si estendesse questa possibilità di presentazione anche nelle ore d'ufficio anche se non è l'orario per il pubblico.

BERLINGUER. Proporrei di coordinare questo problema che non è stato esaminato ancora e mi propongo di segnalare, al riguardo, quello che, a mio avviso, è necessario considerare in tema di autenticazione.

LOPARDI. La Cassazione aveva deciso in questo senso anche in passato e non sorgendo nessuna antinomia nessun rilievo poteva essere fatto. Ora accade, invece, questo: se qualcuno manda per posta, spedendo alle 8 di sera dell'ultimo giorno quando la posta è ancora aperta al pubblico, i motivi sono perfettamente validi. È accaduto che molti avvocati, ritenendo che fosse possibile presentare il documento in cancelleria in qualunque ora abbiano rinunciato allo posta, senonché alcune cancellerie o quasi tutte, appongono, oltre all'indicazione del giorno della presentazione anche l'orario col risultato che – vi sono già state molte sentenze in questo senso e non si tratta di casi isolati – ci si può trovare davanti a questa intempretazione: poiché l'articolo 181 parla di uffici che vengono chiusi al pubblico secondo il regolamento si deve tener conto dell'orario appositamente stabilito per il pubblico affinché l'impugnativa sia valida o meno, vale a dire un orario non normale interno dell'ufficio.

Ora, a me pare che questa norma, così come è formulata oggi dia la possibilità di favoritismi, perche se un cancelliere vuole favorire l'avvocato che presenta i motivi nelle ore del pomeriggio, quando quell'ufficio non è cioè aperto al pubblico, appone l'indicazione: presentata il giorno x, ora y, e per la Cassazione e a tutti gli effetti, quei motivi così presentati sono perfettamente validi; un altro cancelliere, invece, può dire: presentata in cancelleria il giorno x, alle ore, poniamo 17, e, siccome quest'ora non è compresa nell'orario per il pubblico, si dichiarano inammissibili i motivi della impugnazione che sono stati presentati.

La norma, così com'è attualmente, parla del tempo « in cui secondo i reolamenti l'ufficio viene chiuso al pubblico ». Basterebbe pertanto togliere le parole « al pubblico » In quest modo sarebbe valida, l'impugnativa, soltanto se presentata nelle ore d'ufficio, senza tener conto se queste ore rientrano nell'orario stabilito per il pubblico o meno.

AMADEI. Tutto questo, però, sul terreno pratico sarà superato dalla norma che andremo ad approvare. Infatti basterà recarsi alla posta anziché all'ufficio della cancelleria! Oggi, poi, è possibile trasmettere con questo sistema anche nell'ambito della stessa città.

PRESIDENTE. Ci sono state sentenze davvero stranissime al riguardo. Anche a Roma, ad esempio, l'orario per il pubblico è dalle 10 alle 11.

AMADEI. Non ne farei una questione particolarmente importante.

LOPARDI. La cosa mi è stata segnalata dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati de L'Aquila.

AMADEI. Comunque, se io non potessi presentare i motivi nella cancelleria non dovrei fare altro che impostare una lettera.

TESAURO. Il fatto è che non si può sapere prima come finiscono le cose. Non è infatti che il cancelliere si rifiuti di ricevere, riceve, poi indica l'ora e in questo modo la cosa è compromessa.

BERLINGUER. Prima ero alquanto perplesso circa l'emendamento proposto dall'onorevole Lopardi. Tuttavia non sono d'accordo con l'interpretazione dell'onorevole Amadei. Infatti può accadere che un imputato presenti alla pretura in cui si trova oppure alla cancelleria che ha pronunziato la sentenza, all'ultimo momento. Quindi all'osservazione dell'onorevole Tesauro ne aggiungo un'altra; a questo inconveniente non si verrebbe ad ovviare, quindi, con l'invio per posta. Ecco perché io sarei del parere che vi siano ambedue i sistemi: ricezione presso la cancelleria e invio a mezzo della posta. Spesso, non dimentichiamolo, i difensori e le parti attendono l'ultimo momento per provvedere. Accade spesso che noi avvocati riceviamo le copie due o tre giorni prima e non siamo più in tempo ad inviarle per posta mentre, invece, lo possiamo fare presentandole alla cancelleria.

AMADEI. Ma vale pur sempre, per la validità dell'inoltro, il timbro apposto al momento della spedizione!

TESAURO. Ma l'esigenza è un'altra ed è quella che giustamente è stata prospettata dall'onorevole Lopardi. Io, con la stessa sincerità con cui ritenevo in un primo momento di non essere d'accordo ora dichiaro di esserlo. Vi è il caso, come ho detto di una presentazione che uno ritiene inoltrata regolarmente e poi, invece, viene fuori la sorpresa.

AMADEI. Ho capito. Il cancelliere insomma riceve il documento e il presentatore crede di essere a posto, mentre poi la richiesta viene respinta per un vizio concernente l'ora di presentazione.

BREGANZE. Questo inconveniente circa l'orario si verifica anche per un altro caso importante che è quello della necessità di consultare talvolta, finita l'udienza, il fascicolo processuale. A me è capitato qualche volta di dover fare opposizione e chiedendo di prendere visione del relativo fascicolo mi è stato risposto: « per carità, faccia presto avvocato; entro cinque minuti lo ripresenti, altrimenti il pretore... ! » Anche per questa ragione, quindi, io sono d'accordo con l'onorevole Lopardi. Aggiungo, circa l'osservazione dell'onorevole Amadei, relativa cioè all'invio a mezzo posta, che non credo sia sufficiente questa possibilità in quanto se noi manterremo i motivi con l'autenticazione non si avrebbe il tempo materiale per provvedere. Quindi aderisco alla tesi prospettata dal deputato Lopardi.

PRESIDENTE. Siamo allora d'accordo nell'indicare al piccolo comitato che sarà qui formato di sopprimere le parole « al pubblico » all'articolo 181, come da proposta dell'onorevole Lopardi, ritenendo così risolta la cosa.

Passiamo, allora, ad esaminare il terzo punto relativo all'autenticazione e il quarto, della revisione delle pronuncie di inammissibilità.

TESAURO. Su questo punto devo subito rilevare che qualcuno ritiene che si andrebbe ad intaccare il sacro principio del giudicato. Dichiaro che in materia penale non si è mai avuta questa preoccupazione. Col precedente codice noi avevamo persino la situazione di una sentenza di condanna della Corte d'Assise che era passata in cosa giudicata e per cui era emesso nuovo giudizio. Abbiamo anche quest'altra possibilità: una volta che sia stata pronunciata la sentenza e mancando la autorizzazione a procedere, questa può essere richiesta in qualsiasi momento. Abbiamo un'altra situazione ancora, del giudicato civile e di quello amministrativo. Quindi noi faremo veramente un atto di giustizia se affermeremo in via transitoria la legittimità dell'impugnazione nelle pronuncie di inammissibilità, nella eventualità di cui ne ricorrano gli estremi.

BERLINGUER. Riguardo all'autenticazione, mi pare che siamo tutti d'accordo: in primo luogo dobbiamo eliminare la richiesta di quella « firma in mia presenza ». Secondariamente dobbiamo sopprimere la legalizzazione. In terzo luogo – e questa è una cosa che va esaminata – si dice che l'autenticazione deve essere fatta dal segretario del Consiglio dell'Ordine degli avvocati. Questo crea un cumulo di difficoltà, ritardi, ecc., perché il segretario può a volte essere assente. Quindi al riguardo io proporrei che si dicesse: « da un membro del Consiglio dell'Ordine degli avvocati ». Per quanto riguarda la remissione in termini, ho già detto la volta scorsa che sono d'accordo con l'onorevole Tesauro nel ritenere che questi feticci siano dannosi. Questi principî astratti sono già stati superati in tanti altri campi. Ma, io mi appello ai colleghi qui per le conseguenze pratiche, veramente drammatiche che possono scaturirne. Invero, come fa un disgraziato che vive in un comune di montagna, ad esempio, ad essere informato, prima di tutto, che esiste questa legge di sanatoria e che ha quel numero di mesi a disposizione per poter fare l'istanza di remissione? Secondo, dovrà ricorrere a un avvocato. Avrà i mezzi per farlo? Terzo, come fa il detenuto a formulare istanze di questo genere?

TESAURO. Indubbiamente qualche inconveniente vi sarà, però qualcosa si deve fare con questo criterio.

BERLINGUER. Quanti saranno i ricorsi davanti alla Corte di Cassazione?

TESAURO. Forse, quelli decisi, un migliaio. Ma noi conosciamo soltanto quelli della Cassazione, poi ci sono i vari tribunali. Noi dobbiamo porci il problema generale. Un problema fondamentale è quello del telegramma. Abbiamo visto che cos'è avvenuto finora. Abbiamo un codice postale che disciplina in modo che non vale l'originale, ma soltanto la copia. E allora che cosa è avvenuto e avviene? Che vale la copia anche quando si fa la autentica. Ora io per il telegramma vi pregherei proprio di precisare: senza l'autentica.

PRESIDENTE. Non pensate che ciò sia veramente pericoloso?

TESAURO. Ma, si potrebbe dire: a cura delle parti...

PRESIDENTE. Il pubblico ufficiale, nel caso quello postale, trasmette una copia sotto

la propria responsabilità, non soltanto del testo di impugnazione, ma anche della autentica. È quindi una garanzia che ci sia, anche agli effetti professionali.

BERLINGUER. Cioè, in sostanza, chi controlla sarebbe l'ufficio postale!

TESAURO. Se uno attesta il falso commette un reato. La lettera privata è una cosa diversa da un telegramma consegnato personalmente all'ufficio telegrafico!

AMADEI. Ma, io, ad esempio, mando sempre il commesso a fare i telegrammi. Chi c'è mai andato all'ufficio telegrafico?

TESAURO. E quando lo si fa per telefono? E per il passato?

PRESIDENTE. Per il passato posso dire questo: hanno sempre ritenuta valida l'autentica.

TESAURO. Facendo un'apposita legge dobbiamo disciplinare la cosa nei dettagli.

PRESIDENTE. Mi pare, quindi, che sul primo punto ancora in discussione, sull'autenticazione, si possa ritenere che siamo tutti d'accordo nel senso che ci debba essere. E credo che si sia anche tutti d'accordo che debba essere modificato soltanto il secondo comma dell'articolo 5 con la sostituzione di un'altra dizione in cui si affermi soltanto che l'autenticazione consiste nella dichiarazione da parte del pubblico ufficiale che la firma apposta è quella dell'avvocato, e questa dichiarazione deve essere fatta dal notaio, dal sindaco, dal conciliatore o da un membro del Consiglio dell'Ordine degli avvocati.

Allora rimane soltanto da definire il quarto punto e cioè quello relativo alla sanatoria. L'onorevole Sottosegretario anche poco fa sollevava una certa questione, se cioè la sanatoria dovesse riguardare soltanto le dichiarazioni di impugnazione in generale ovvero quelle che sono state trasmesse soltanto in un certo periodo di tempo, tra l'entrata in vigore del nuovo Codice di procedura penale e le norme di attuazione. Mi pare tutta via che non vi possano essere dei dubbi perché le esigenze sono sorte proprio quando sono andate in vigore le norme regolamentari. Quindi la sanatoria deve essere generale. E io credo che qui ci sia un certo contrasto sulla revoca, se cioè essa debba avvenire d'ufficio ovvero su domanda.

BERLINGUER. Allarghiamo. Su domanda: ma entro quale termine?

PRESIDENTE. Possiamo dire: sei mesi?

BERLINGUER. D'accordo. Allora « richiesta entro un termine di sei mesi ».

TESAURO. D'accordo.

PRESIDENTE. Dato che siamo d'accordo su tutti i punti, vorrei pregare il Relatore di valersi della collaborazione dell'onorevole Tesauro e dell'onorevole Cavallari per provvedere alla formulazione di un nuovo testo sulla base delle conclusioni cui è giunta la nostra Commissione su questa materia.

Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad una prossima seduta.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 19,40.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI